REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATUTO DEL
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
"SARDEGNA RICERCHE"

ART. 1
Natura Giuridica

1. Tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Sfirs Spa è costituito al sensi della Legge Regionale 23 agosto 1985 n. 21, un Consorzio pubblico denominato "Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese" che ha facoltà di utilizzare la denominazione "Sardegna Ricerche".
2. Il Consorzio è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile, e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva e dal presente statuto.
3. Il Consorzio ha sede a Cagliari ed è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.
4. Il Consorzio opera nell'ambito degli atti di indirizzo e controllo della Giunta che indicano gli obiettivi da raggiungere, le eventuali specifiche attività da intraprendere conformemente ai suoi scopi istituzionali, nonché i risultati attesi in un arco temporale determinato.
5. Al Consorzio possono partecipare previa autorizzazione della Giunta Regionale, altri soggetti pubblici o interamente controllati dalla Regione Sardegna, che apportino mezzi finanziari e perseguano finalità analoghe a quelle previste dalla legge istitutiva e dal presente Statuto (art. 3 L.R. 23 agosto 1985, n. 21).

ART. 2
Compiti del Consorzio

1. Per lo svolgimento della funzione di promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, il Consorzio contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo regionale della Sardegna attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
2. Il Consorzio:
   a) supporta l'Amministrazione Regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare:
   - nella programmazione, progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
   - nello sviluppo, nel sistema regionale della ricerca, del capitale umano innovativo e qualificato;
   - nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica.
   b) sviluppa programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo con gli orientamenti regionali finalizzati a promuovere lo sviluppo di distretti tecnologico -produttivi, l'integrazione di filiera e lo sviluppo delle rete dei centri di competenza ed eccellenza;
   c) favorisce la nascita di nuove imprese innovative attraverso la predisposizione delle idonee condizioni infrastrutturali ed organizzative.
3. Il Consorzio promuove, gestisce e sviluppa il parco scientifico e tecnologico della Sardegna (art. 46 della legge regionale 13 del 1991), promuovendo la concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca dei poli del parco.
4. Il Consorzio, inoltre:
   a) provvede all'erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali;
   b) cura lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca;
   c) cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge istitutiva e da leggi successive e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione di incarichi affidatigli sulla base di apposite convenzioni, da pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni comunitarie, nazionali e regionali pubblici e privati. In ogni caso il Consorzio inquadrerà tali incarichi nell'ambito dei programmi approvati dalla stessa Regione.

5. Nell'ambito dei propri fini istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico il Consorzio può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, a imprese, associazioni, enti di ricerca ecc. La partecipazione a società sarà possibile solo a condizione che le stesse siano totalmente pubbliche.

ART. 3
Programmazione e controllo

1. Il Consorzio opera - in coerenza con gli indirizzi della Regione - sulla base di programmi strategici e attraverso programmi annuali di attività corredati dalle relative previsioni finanziarie.
2. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, il programma annuale di attività definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.
3. Il programma annuale di attività deve recare indicazione delle attività svolte interamente a favore della Regione, in considerazione del ruolo di servizio per le politiche regionali e non deve prevedere attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la Regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, fatte salve le funzioni da esercitare con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico- sociale dei progetti.
4. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, il Consorzio definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

ART. 4
Atti sottoposti a controllo preventivo

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta e dai competenti assessorati sulla base della L.R. 14del 1995 ss.mm.ii. e con le procedure e le modalità di cui alla Delibera di Giunta n. 14/10 del 06aprile 2010.
In particolare.
1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
a) programmi di attività;
b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
c) regolamenti interni;
d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500.000 euro;
e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse.
2. La Giunta regionale può altresì disporre che siano sottoposti a controllo preventivo, per periodi determinati e per i soli profili di legittimità, ulteriori atti, individuati per categorie ed enti, in relazione alla loro rilevanza finanziaria o su motivata segnalazione degli organi di vigilanza e di controllo.

ART. 5
Procedura del controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati sempre a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, al Presidente della Regione, ovvero, per gli atti di cui alla lettera e) del comma primo dell'art.4, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma primo dell'art.4 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.
2. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora il Presidente della Regione, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all' ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel

termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l' annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.
3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, il Presidente della Regione può, per un massimo di due volte, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione.
In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione.
3bis. La richiesta di chiarimenti può essere effettuata per gli atti di cui alla lettera b)del comma 1 dell'art. 4, anche dall'Assessore competente in materia di bilancio con le modalità e i termini previsti nel comma 3 del presente articolo.
4. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l' esercizio del controllo, qualora il Presidente della Regione abbia comunicato all' ente che nulla osta alla loro immediata esecuzione.
5. Per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, le deliberazioni concernenti la richiesta di riesame e i nulla osta di cui ai commi 3 e 4 sono sempre devolute alla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.
6. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell' art. 4 i termini per l'esercizio del controllo sono raddoppiati. I bilanci di previsione e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
6 bis. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, l'Ente deve adeguare l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio.
6 ter. Sino alla data di pubblicazione del bilancio regionale, la gestione dei bilanci contenenti contributi regionali è consentita con le modalità previste dall' articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983
7. La decorrenza dei termini di cui al presente articolo è sospesa dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

ART. 6
Organi

1. Sono organi del Consorzio:
- Il Comitato Tecnico di Gestione;
- Il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione;
- Il Collegio Sindacale.

ART. 7
Comitato Tecnico di Gestione

1. Il Comitato Tecnico di Gestione è composto da tre rappresentanti nominati dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione e da un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al Consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.
2. I componenti del Comitato Tecnico di Gestione sono nominati per tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte. Le nomine effettuate in caso di vacanza nel corso del triennio, hanno validità sino alla scadenza del triennio stesso.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente per gli adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto e quando se ne ravvisi la necessità o anche l'opportunità. Il Presidente procede altresì alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Collegio Sindacale. In caso di inadempimento o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal Vice Presidente.
4. Le adunanze del Comitato sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei rappresentanti nominati dalla Giunta Regionale più uno degli altri componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice ed in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina regionale.
5. Le convocazioni del Comitato devono essere comunicate ai suoi componenti, con lettera raccomandata o mezzo equivalente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in caso d'urgenza con un preavviso di due giorni. Tuttavia le adunanze saranno ugualmente valide ove siano presenti tutti i componenti del Comitato ed il Collegio Sindacale al completo.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Tecnico di Gestione si tengano per

teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Comitato Tecnico di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. Il Comitato stabilisce le modalità per il suo funzionamento.
8. Il Comitato Tecnico di Gestione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi programmatici ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività agli indirizzi impartiti.
9. Ad esso spettano:
- l'approvazione del piano strategico e del programma annuale del Consorzio, corredato del budget finanziario ed economico e delle relative variazioni;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la presentazione di proposte concernenti eventuali modifiche ed integrazioni statutarie;
- l'approvazione dei regolamenti interni a carattere generale e degli atti generali di organizzazione, nell'ambito dei quali è previsto un Ufficio Tecnico munito delle competenze previste dalle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici;
- l'approvazione delle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio;
- gli atti a carattere generale ed autoritativo che concernono le attività istituzionali;
- la concessione a terzi di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere;
- l'approvazione degli insediamenti nel parco scientifico e tecnologico;
- la costituzione e l'adesione a fondazioni, consorzi, società, associazioni, ecc.;
- l'attribuzione di specifiche deleghe in sede di approvazione delle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio.

ART. 8
Presidente del Comitato Tecnico di Gestione

1. Il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione è nominato dalla Giunta Regionale tra i membri del Comitato rappresentanti della Regione ed ha le seguenti attribuzioni:
- ha la rappresentanza del Consorzio e sovrintende al suo andamento generale;
- convoca e presiede il Comitato Tecnico di Gestione;
- esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio;
- può assumere in casi di urgenza, i provvedimenti ed azioni di natura conservativa e cautelare necessari al buon andamento dell'attività consortile.
2. Gli atti di cui all'ultimo capoverso del precedente comma sono soggetti a ratifica da parte del Comitato Tecnico di Gestione che vi dovrà provvedere nella prima riunione successiva al loro compimento o in quella da convocarsi senza indugio quando sia richiesta da un componente del Comitato stesso.
3. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte dal vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva.

ART. 9
Collegio Sindacale

1.Il Collegio Sindacale viene nominato dalla Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed è composto da:
- un Presidente, un membro effettivo e due supplenti nominati su proposta del Presidente della Giunta;
- un membro effettivo nominato su designazione congiunta degli altri partecipanti al Consorzio.
2. I sindaci sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
3. Il Collegio Sindacale assiste alle sedute del Comitato Tecnico di Gestione, vigila sull'attività del Consorzio e sull'osservanza delle leggi come previsto dall'art. 2403, comma 1 del codice civile. Esamina il bilancio di esercizio, il budget economico e finanziario e le relative variazioni.
4. Trovano applicazione gli artt. 2409 bis, ter e quater e seguenti del codice civile.

ART. 10
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dirige e coordina i servizi e gli uffici del Consorzio e verifica il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine esercita le seguenti funzioni:
- cura l'attuazione delle direttive e dei programmi d'attività e ne risponde al Comitato di Gestione;
- provvede alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e tecniche;
- adotta gli atti e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività in relazione alle finalità istituzionali;
- esercita tutte le altre funzioni demandategli dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio.
2. Spetta al Direttore Generale l'emanazione di tutti gli atti non ricompresi dalla legge istitutiva del Consorzio o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico
amministrativo degli organi di governo dell'Ente.
3. Il Direttore generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Comitato Tecnico di Gestione.
4. Specifiche e definite funzioni del Direttore Generale possono essere da questi delegate con proprio atto a responsabili di unità organizzativa mediante espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo.
5. Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale ed è nominato dal Comitato Tecnico di Gestione nell'osservanza delle modalità previste dagli atti generali di organizzazione.

ART. 11
Incompatibilità

1. Sono incompatibili con la carica di Presidente, componente del Comitato Tecnico di Gestione, Direttore Generale, Presidente e componente del Collegio Sindacale coloro che ricoprono incarichi di parlamentare, assessore regionale, consigliere regionale, dirigente e funzionario della Regione Sardegna.
. La carica di Presidente e componente del collegio Sindacale è incompatibile con la funzione di controllo sugli atti del Consorzio, interna all'Amministrazione regionale.

ART. 12
Decadenza

1. I membri del Comitato Tecnico di Gestione ed il Direttore Generale nel caso i cui siano indagati dalla autorità giudiziaria con riguardo all'attività del Consorzio o a delitti contro la pubblica amministrazione saranno sospesi e sostituiti per tutta la durata dell'indagine e, nel caso di condanna o patteggiamento, decadranno di diritto.

ART . 13
Personale

1.Il trattamento economico e giuridico dei dipendenti del Consorzio, ivi compreso quello del Direttore Generale, è regolato dal contratto collettivo attualmente applicato . Sardegna Ricerche adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi al personale finalizzati alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa.
2. Gli atti generali di organizzazione stabiliscono le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro presso il Consorzio, i compiti e le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi di direzione dei programmi e le relative responsabilità il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.

ART. 14
Mezzi finanziari

1. Il Fondo Consortile iniziale del Consorzio è costituito dai seguenti conferimenti:
- euro 531.950,61 :Regione Autonoma della Sardegna;
- euro 15.958,52: Sfirs Spa.
2. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
   a. finanziamenti della Regione per l'integrazione del Fondo Consortile da destinarsi all'attuazione degli interventi del Consorzio e per il funzionamento dello stesso ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;
   b. contributi della Unione Europea, dello Stato e di altri Enti pubblici e privati per il funzionamento del Consorzio ed a sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;
   c. proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;
   d. rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
   e. ogni altra entrata e/o provento derivante dall'esercizio delle attività previste dallo statuto.

ART. 15
Gestione finanziaria e patrimoniale

1. Il Consorzio è dotato di un Fondo Consortile.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio d'esercizio viene trasmesso alla Presidenza della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. La gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio è disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali, nonché alle specifiche esigenze di operatività del Consorzio.
5. Le norme relative alla disciplina della gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio devono prevedere, in particolare, che il Bilancio d'esercizio del Consorzio sia redatto sulla base delle disposizioni del Codice Civile.
6. Il budget finanziario ed economico ed il bilancio d'esercizio devono recare particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo del bilancio e della contabilità del Consorzio con i corrispondenti documenti della Regione.
7. Le norme relative alla disciplina della gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio possono prevedere la eventuale certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali il Consorzio può avvalersi di istituti di credito per il servizio di cassa.

ART. 16
Compensi agli Organi

1. Al Presidente ed ai componenti del Comitato Tecnico di Gestione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale sono dovute le indennità previste per il primo gruppo di Enti individuati dalla tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

ART. 17
Disposizione transitoria

1. In via transitoria, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente permangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.